

REGOLAMENTO (CEE) N. 3914/87 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1987

che proroga il regolamento (CEE) n. 3310/75 relativo all'agricoltura del Granducato del Lussemburgo**IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo ad esso allegato,

visto il regolamento (CEE) n. 3310/75 del Consiglio, del 16 dicembre 1975, relativo all'agricoltura del Granducato del Lussemburgo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4067/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo, il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi applicano il regime di cui all'articolo 6, terzo comma della convenzione di unione economica belgo-lussemburghese del 25 luglio 1921; che l'applicazione di tale regime è stata prorogata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4067/86; che il Consiglio deve decidere in quale misura tali disposizioni debbano essere mantenute, modificate o abolite;

considerando che l'applicazione di detto regime a favore dei vini lussemburghesi continuerà a presentare una certa importanza per il reddito agricolo del Granducato del Lussemburgo nel settore interessato;

considerando che, tenendo conto delle altre ragioni menzionate nel regolamento (CEE) n. 3310/75, occorre prorogare quest'ultimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

La data del 31 dicembre 1987 che figura all'articolo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 3310/75 è sostituita dalla data del 31 dicembre 1988.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1987.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

N. WILHJELM

⁽¹⁾ GU n. L 328 del 20. 12. 1975, pag. 12.⁽²⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1986, pag. 13.